

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA  
MARINA PROTETTA «REGNO DI NETTUNO» (EX ARTICOLO 28,  
COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979)

Art. 16.

Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.

2. Il transito delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili nell'area marina protetta e' consentito esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa, al solo scopo di raggiungere le zone esterne all'area marina protetta medesima, con le seguenti modalita':

a) in zona B, a velocita' non superiore a 5 nodi;

b) in zona C, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante.

3. Nella zona A non e' consentita la navigazione.

4. Nelle zone B n.t., B, C e D e' consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.

5. Nelle zone B e' consentita la navigazione a motore a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante, alle seguenti unita':

a) natanti;

b) imbarcazioni dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

c) imbarcazioni dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina.

6. Nella zona C e' consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, con le seguenti modalita':

a) a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;

b) a velocita' non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.

7. Nella zona D e' consentita la navigazione a motore a velocita' non superiore a 10 nodi, esclusivamente in assetto dislocante.

8. Nel tratto di mare antistante la costa nord-occidentale dell'isola di Ischia, al largo di Punta Cornacchia, e' individuato un corridoio per la navigazione a motore, ad andamento est-ovest, lungo il confine tra la zona D e la zona C, per un'ampiezza pari a 200 metri.

9. E' consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.

10. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

11. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

12. L'ente gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unita' da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.

## Art. 17.

### Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. Nella zona A non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto.

2. Nelle zone B n.t. e' consentito esclusivamente l'ormeggio delle unita' dei centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, dall'alba al tramonto, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli posizionati, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

3. Nelle zone B l'ormeggio e' consentito dall'alba al tramonto, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai natanti e alle imbarcazioni in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al precedente articolo 16, comma 5, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

4. Nella zona C l'ormeggio e' consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore.

5. Nella zona D l'ormeggio e' consentito liberamente.

6. Nelle zone B n.t., B e C non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.

7. Nelle zone B e C e' consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unita' navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attivita' di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.

8. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio

a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore;

b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;

c) la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.

d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;

e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione, nave);

f) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

9. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocita' non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.

10. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B, C e D gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato

- a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale;
- b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale;
- c) alla durata della sosta.

12. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo articolo 31.

13. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':

- a. motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
- b. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
- c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.

## Art. 18.

### Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nelle zone A e B n.t. l'ancoraggio non e' consentito.
2. Nelle zone B, C e D l'ancoraggio non e' consentito
  - a) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, opportunamente segnalate dall'ente gestore;
  - b) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio.
3. Nei restanti tratti di mare delle zone B l'ancoraggio e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, dall'alba al tramonto, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali, ai natanti e alle imbarcazioni in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al precedente articolo 16, comma 5, di proprieta' di residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e/o soggetti ad essi equiparati, secondo le modalita'

previste dal successivo comma 6;

4. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali, con le seguenti modalita':

a. a natanti e imbarcazioni di proprieta' di residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e/o soggetti ad essi equiparati, secondo le modalita' previste dal successivo comma 7;

b. dal 1° giugno al 30 settembre, a natanti e imbarcazioni di proprieta' di non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, per un numero massimo di autorizzazioni giornaliere, stabilito dall'ente gestore con successivo autonomo provvedimento, rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

c. dal 1° ottobre al 30 maggio, a natanti e imbarcazioni di proprieta' di non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio nell'area marina protetta, i richiedenti sono tenuti a versare all'ente gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 31.

6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attivita' di ancoraggio.

7. Nell'applicazione dei criteri di contingentamento delle attivita' di ancoraggio nell'area marina protetta di cui al precedente comma, sono equiparati ai residenti nei comuni ricadenti

nell'area marina protetta esclusivamente i seguenti soggetti:

a) proprietari di abitazioni in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

b) concessionari di uno spazio acqueo e possessori o locatari di un posto barca od ormeggio fisso presso gli operatori autorizzati;

c) locatari di una unita' da diporto presso gli operatori autorizzati;

d) coloro che soggiornino presso una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.